Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 agosto 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1980
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 230

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SCORSIPA Rindo, nato il 22 settembre 1907 a Firenze. — Ardente patriota, condannato dal tribunale speciale per aver lottato in difesa della libertà, l'8 settembre lo trovava organizzatore e attivo combattente delle G.A.P. fiorentine. Le sue doti di soldato audace e valoroso gli valevano ben presto il grado di capo di stato maggiore della brigata Garibaldi Lanciotto da lui guidata in brillanti e rischiose azioni. Durante un cruento combattimento condotto contro preponderanti forze nemiche, quando ormai la fatica e la sfiducia stavano per fiaccare il morale dei patrioti, con audace azione, trascinava un pugno di impavidi contro una posizione nemica conquistandola, e annullando col fuoco di un mitragliatore la reazione avversaria. Consentiva quindi il recupero delle forze partigiane e il favorevole esito del combattimento. Fulgido esempio di partigiano votato alla causa della libertà della Patria. — Toscana, 1° ottobre 1943-7 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

LUGLINI Elio Bruno, nato il 25 febbraio 1925 a Monfalcone. — Partigiano combattente, in servizio di pattuglia con pochi uomini, imbattutosi in una formazione nemica superiore in uomini e mezzi, accettava, senza esitare, lo scontro con l'avversario in una impari lotta. Rimasto ferito, continuava a combattere sino alla vittoria finale rifiutando i soccorsi. Chiaro esempio di spiccato senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo. — Tarcento, febbraio 1945.

PELACANI Nino, nato il 9 aprile 1924 a Genova. — Patriota audace e generoso partecipava, sin dall'inizio della lotta partigiana, a numerose azioni distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Il 23 marzo 1945 in zona Prato di Genova nel corso di una rischiosa e delicata azione, veniva improvvisamente attaccato da una pattuglia nemica. Nello scontro che ne seguiva, benchè ferito, riusciva, con una decisa azione a fuoco, a conseguire il pieno e favorevole risultato tattico dello scontro. — Prato (Genova), 23 marzo 1945.

PIERACCIOLI Luigi, nato il 28 dicembre 1911 a Firenze. — Partigiano combattente, accanito sostenitore di ideali di libertà, accorreva tra i primi in montagna per organizzare le formazioni partigiane. Raggiunto il grado di commissario politico di distaccamento, mentre alla testa dei suoi uomini conduceva una azione di approvvigionamento, venuto a conoscenza di un rastrellamento ai danni del campo partigiano, manovrava risolutamente contro il nemico, attaccandolo di sorpresa e infliggendogli gravi perdite. Luminoso esempio di attaccamento al dovere e cosciente sprezzo del pericolo. — Zona di Firenze, 10 ottobre 1943-7 settembre 1944.

CROCI

PISCINA Mario, nato il 6 dicembre 1924 a Borgo Val di Taro (Parma). — Capo squadra partigiana sempre primo nella lotta dove maggiore era il pericolo, alla testa dei suoi uomini muoveva contro un forte presidio nemico. L'accanita resistenza opposta dagli avversari non smorzava l'impeto dei patrioti che, seguendo l'esempio del loro comandante, si distinguevano per audacia e sprezzo del pericolo, riducendo alla resa l'invasore. — Borgo Val di Taro, 8-9 aprile 1945.

SANTI Lionello, nato il 31 agosto 1918 a Portoferraio (Livorno). — Partigiano combattente, dotato di vivace spirito combattivo, si offriva volontario per una rischiosa azione. Veniva quindi paracadutato in territorio italiano occupato dal nemico, col compito di organizzare il movimento clandestino. Per la sua fattiva ed intelligente opera diventava ben presto l'artefice di audaci e rischiose imprese svoltesi in varie zone del Piemonte. — Zone del Piemonte, agosto 1944-aprile 1945.

SCACCO Giuseppe, nato il 19 marzo 1922 a Zagarolo (Roma). — Partigiano combattente, sin dall'inizio della guerra partigiana, dimostrava alte capacità organizzative, spirito di iniziativa e fermezza di carattere, distinguendosi in varie occasioni sui compagni di formazione. Nelle azioni da lui condotte, alla testa di un nucleo di partigiani, contro truppe nemiche avviate sul fronte di Cassino, per ardimento e spirito combattivo conseguiva una serie di risultati favorevoli fornendo un notevole contributo alla lotta per la causa della libertà. — Zone del Lazio, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1980
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 231

E' concessa la seguente ricompensa al valore militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

COLLET Danillo Luigi, nato il 9 giugno 1926 a San Polo di Piave (Treviso). — Fervente patriota, benchè ferito in uno dei precedenti scontri a fuoco, continuava a distinguersi per ardimento in molteplici rischiose azioni. Nel corso dei combattimenti per la liberazione di Torino, impegnato a contrastare l'attacco di carri armati nemici, veniva gravemente ferito ad un arto sopportandone l'asportazione con esemplare stoicismo Nonostante la grave mutilazione persisteva nell'incitare i compagni alla lotta contro l'oppressore. — Piemonte, 12 giugno 1944-26 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1980
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 232

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CAVO Pietro, nato l'8 agosto 1924 a Stazzano (Alessandria). — Fervente patriota, dava tutto se stesso per infondere, con la parola e con l'esempio, lo spirito combattivo ai patrioti valligiani. Ideatore e realizzatore di audaci azioni contro il nemico, si distingueva per intraprendenza, coraggio e fede patriottica. Il 15 dicembre 1944 in località Lemmi, nel tentativo di rimettere in collegamento il suo reparto con il comando di brigata, veniva attaccato da numerosi avversari. Catturato e sottoposto a crudeli torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberato per scambio di prigionieri, riprendeva la lotta contro il nemico, partecipando ardimentosamente alle azioni finali della guerra di liberazione. — Val Borbera-Genova, 20 ottobre 1944-25 aprile 1945.

NOBERASCO Giuseppe, nato il 19 luglio 1920 a Savona. — Esemplare figura di patriota, durante i venti mesi di lotta contro gli invasori sapeva condurre e trascinare le sue formazioni partigiane in numerosi scontri bellici, distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio e per elevate qualità di comandante. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, riusciva a tessere una efficiente rete

informativa per sorprendere e combattere validamente l'avversario. Nel febbraio 1945, divenuto comandante generale delle brigate garibaldine S.A.P. di tutta la provincia di Genova, benchè assiduamente braccato dalla polizia nemica intensificava l'azione di lotta e di sabotaggio creando le condizioni favorevoli per l'insurrezione armata di Genova del 25 aprile 1945. — Zona della Liguria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

FERRARI Domenico, nato il 20 febbraio 1920 a Casarza Ligure (Genova). — Fervente patriota, sin dai primi giorni della lotta partigiana, dedicava tutto se stesso alla causa della liberazione del territorio nazionale, distinguendosi per spirito combattivo e grande abnegazione. Quale staffetta tra il comando divisione « Coduri » e il comando zona, portava a termine delicati compiti per la sua audacia e temerarietà. Partecipava inoltre a tutti i combattimenti del suo reparto evidenziando le sue doti di ardimento e coraggio. — Zona Liguria, 2 giugno 1944-30 aprile 1945.

PISTARINO Emilio, nato il 22 aprile 1909 a Castelnuovo Bormida (Alessandria). — Vice brigadiere dei carabinieri, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad accorrere in aiuto dei gruppi partigiani operanti in zona. Successivamente raggiungeva le formazioni partigiane S.A.P. distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Arrestato per vile delazione e sottoposto per lunghi giorni ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Veniva quindi recluso nelle carceri di Parma da dove riusciva ad evadere riprendendo ardimentosamente la lotta contro il nemico. — Zona Fidenza-Parma, giugno 1944-aprile 1945.

CROCI

POET Enrico Giuseppe, nato il 28 giugno 1920 a Prali (Torino). — Comandante di battaglione, dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Nel corso di un attacco al presidio nemico di Perosa si poneva alla testa del suo reparto portandolo con ardite e coraggiose azioni, alla favorevole riuscita dell'impresa. — Valle Chisone, 1° ottobre 1943-8 maggio 1945.

PONTE Maurizio, nato il 19 settembre 1917 a Prazzo (Cuneo). — Intrepido partigiano, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Nei giorni 28, 29 e 30 agosto 1944, in zona Ponte Marmora, nel corso di una azione condotta da preponderanti forze nemiche e tendente all'occupazione dei colli alpini, resisteva eroicamente alla testa dei suoi uomini, riuscendo anche a respingere violenti attacchi avversari. Sopraffatto dalla superiorità numerica, ripiegava ordinatamente col suo reparto non senza aver inflitto al nemico gravi perdite in uomini e materiali. — Ponte Marmora, 28-29-30 agosto 1944.

RICCI Edgardo, nato il 4 settembre 1925 a Sogliano al Rubicone (Forlì). — Giovane combattente, si distingueva nella lotta partigiana per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 25 settembre 1944 in zona Monte Facciano, nel corso di un violento combattimento contro preponderanti forze nemiche, contribuiva decisamente, per le sue doti di coraggio, alla favorevole riuscita dell'impresa partecipando infine alle azioni finali per la liberazione di Forlì. — Appennino Tosco-Emiliano, 26 giugno 1944-25 settembre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1980
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 233

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CERASARI Ercole, nato il 6 luglio 1917 a Roma. — Combattente per la causa della liberazione nazionale nelle file delle formazioni garibaldine in Roma, subiva, a causa della sua attività, arresto e deportazione in Germania. Pur tra gli orrori dei campi di deportazione rifiutava di desistere dalla lotta contro l'odiato nemico e si adoperava per la costituzione di un'organizzazione resistenziale. Contribuiva, di persona, attivamente ad effettuare alcuni importanti atti di sabotaggio. Vessato da un aguzzino a causa della sua fierezza, gli si ribellava apertamente incitando i compagni a seguire il suo esempio, finchè percosso a sangue, decedeva in seguito alle ferite riportate mantenendo saldo fino all'estremo il suo spirito indomito. Esempio mirabile di dedizione incondizionata alla causa della libertà. — Mauthausen (Germania), 27 aprile 1944.

GRANI Umberto, nato l'8 maggio 1987 a Roma. — Ufficiale superiore, già distintosi in operazioni di guerra e pervaso da profondo amor patrio, aderiva, sin dall'inizio della lotta partigiana, al movimento clandestino in Roma, organizzando e portando a termine vari atti di sabotaggio. Ricercato dal nemico per aver salvato, assieme ad altri componenti la banda « Vittorio Veneto », due compagni del carcere di via Tasso, veniva arrestato e sottoposto ad atroci torture. Il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine immolava la sua generosa ed intrepida vita. — Roma, 24 marzo 1944.

NOCE Enno Mauro, nato il 14 febbraio 1924 ad Ameglia (La Spezia). — Comandato, insieme ad un altro partigiano a protezione di un passo montano di grande importanza tattica, non esitava ad ingaggiare combattimento, infliggendo considerevoli perdite in uomini e materiali, contro una colonna nemica, che, in forza, tentava di sorprendere lo schieramento dell'unità partigiana Rimasto ferito in un successivo scontro tra pattuglie, rifiutava qualsiasi aiuto dai suoi uomini e, continuando nell'azione immolava la sua giovane esistenza alla causa della libertà della Patria. — Foce di Pulica, 16 luglio 1944 - Tenerano, 22 agosto 1944.

TERZI Ferruccio, nato il 16 luglio 1916 a Bologna. — Valoroso ufficiale medico, fedele alle leggi dell'onore, rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria per aderire alla causa della libertà prodigandosi instancabilmente nella organizzazione e nel funzionamento di infermerie per i partigiani. Nei primi giorni dell'ottobre 1944, nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, veniva sorpreso ed arrestato unitamente ad altri partigiani nella canonica di Cà di Cavina adibita ad infermeria. Il 20 ottobre 1944, nel poligono di tiro a segno di Bologna affrontava, con ammirevole comportamento, il plotone di esecuzione, concludendo la sua esistenza di medico generoso e di intrepido soldato. — Bologna, 20 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CHIAROTTO Ilio, nato il 20 ottobre 1923 a Monteforte d'Alpone (Verona). — Valoroso comandante partigiano, benchè esonerato dal prestare servizio militare perchè affetto da grave menomazione fisica, entrava sin dalla costituzione dei primi gruppi della «Pasubio», nel movimento clandestino diventandone ben presto organizzatore ed animatore infaticabile. Catturato per vile delazione nei pressi di Monteforte e, pur sottoposto a crudeli torture, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa della libertà. Deportato in Germania, immolava, dopo tremende sofferenze la sua giovane vita tra gli stenti del campo di sterminio di Mauthausen. — Mauthausen (Germania), 24 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *gennaio* 1980
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 234

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BELLINI Angelo Elia, nato il 4 settembre 1921 a Fino del Monte (Bergamo). — Comandante di distaccamento, animato da sentimenti di libertà, dedicava tutte le sue giovani energie alla causa della resistenza dimostrando nella lotta alto spirito combattivo ed elevate capacità di comando. Il 1° aprile 1945 sulla via Aurelia con soli tre volontari, ostacolava alcuni automezzi nemici provocando gravi danni ai rifornimenti avversari. Individuato ed attaccato da pattuglia nemica non esitava ad ordinare ai suoi uomini di ripiegare attirando soltanto sulla sua persona la reazione ostile. Nello scontro riusciva persino con abile manovra a spezzare l'accerchiamento avversario e a raggiungere i suoi uomini in montagna. — Spotorno-Finale, 1° aprile 1945.

SACCO Giuseppe Silvio, nato l'8 aprile 1923 a Rossiglione (Genova). — Valoroso partigiano riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni della resistenza arroccate in montagna, distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Il 28 novembre 1944 in zona Rocce Bianche di San

Giacomo, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, postosi alla testa dei suoi uomini, sosteneva con estremo valore l'attacco avversario permettendo all'intero distaccamento di raggiungere le postazioni prestabilite e passare successivamente al contrattacco fino al vittorioso epilogo dello scontro. Fulgido esempio di combattente coraggioso ed audace. — Rocce Bianche, 28 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BERTOCCHI Giovanni, nato il 13 gennaio 1903 a Genova. — Partigiano combattente, di spirito audace e valoroso, entrato a far parte delle formazioni partigiane, diventava ben presto comandante di squadra. Durante un'azione notturna, tesa alla liberazione di alcuni prigionieri, sorpreso in ricognizione isolata nei pressi di un caposaldo nemico, veniva fatto segno ad intenso fuoco e ferito ad una gamba. Rientrato in squadra, dolorante per la ferita, incitava i suoi uomini alla lotta fino a quando, stremato nelle forze, si accasciava sulla sua arma. — Genova, 25 aprile 1945.

GALLO Pasquale, nato il 4 febbraio 1923 a Lagnasco (Cuneo). — Comandante di squadra partigiana, dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per ardimento e grande abnegazione. Il 15 aprile 1945, nel corso di un violento attacco sferrato dalla 3ª divisione G. L. Langhe nell'abitato della città di Alba, unitamente ad un compagno, si accostava con mirabile coraggio e sprezzo del pericolo, ad un carro armato nemico fermato dal fuoco dei compagni e, lanciando una potente carica di esplosivo, schiantava la corazza del mezzo avversario, reprimendo poi l'estrema reazione dell'equipaggio. — Alba, 15 aprile 1945.

MASCHIO Dionisio, nato l'8 dicembre 1916 a Monastier (Treviso) — Partigiano combattente di provata fede patriottica già distintosi per la sua audacia e perseveranza in molte delle già brillanti azioni svoltesi nel bellunese, organizzava e comandava squadre d'assalto, recuperando armi e munizioni e mettendo in luce le sue doti di animatore e trascinatore di uomini. Durante un trasporto notturno a mezzo autocarro, di armi e munizioni, attaccato di sorpresa da un reparto nemico, con abile manovra e presenza di spirito, portava in salvo il prezioso carico sottraendolo a sicura appropriazione. Catturato successivamente riusciva ben presto a fuggire, e ritornare al proprio campo con un notevole quantitativo di preziose informazioni sul nemico. Magnifico esempio di combattente tenace dotato di supremi ideali di libertà. — Zona del Veneto, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

CROCI

AMOORE John Patrick, nato il 16 luglio 1918 a Orotava (Spagna). — Ufficiale dell'esercito inglese, paracadutato nel biellese, con una missione alleata, diventava ben presto l'organizzatore e l'artefice dei movimenti e dei combattimenti partigiani nell'alto Piemonte. Valoroso soldato, ottimo patriota infondeva col suo esempio e la sua tenacia, maggior vigore ai suoi uomini, sopratutto quando il freddo, la fame e le gravi perdite, dopo i lunghi combattimenti facevano vacillare il morale dei reparti. Magnifico ufficiale, indomito combattente, sincero amico della nostra Patria. — Zona di Biella, novembre 1944-maggio 1945.

CIAUDANO Giovanni Battista, nato il 18 febbraio 1925 a Torino — Giovane partigiano dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico, evidenziando costantemente coraggio e sprezzo del pericolo. Il 20 aprile 1944 in zona Vallone dell'Arma, nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche riusciva, con il fuoco del suo fucile mitragliatore, a proteggere gli spostamenti dei compagni consentendo la loro successiva ritirata dopo aver inflitto all'avversario gravi perdite. Generosa figura di combattente e di ardimentoso patriota. — Vallone dell'Arma, 20 aprile 1944.

GRASSO Mario, nato il 6 novembre 1926 a Coo (Grecia). — Partigiano combattente, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 23 aprile 1945 nel corso di un attacco contro il presidio nemico di Nizza Monferrato, incurante del pericolo, non esitava con temerarietà e slancio eccezionale, ad accorrere in aiuto di un compagno gravemente ferito sottraendolo al micidiale fuoco avversario. Generosa figura di combattente e di valoroso patriota. — Nizza Monferrato, 23 aprile 1945.

(6090)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 393.

Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »;

Visto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359;

Riconosciuta la necessità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, sono modificati come segue:

Art. 2 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000 ».

Art. 5 - il punto 3) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 3) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonchè per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali »;

Art. 6 - è sostituito dal seguente:

« I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa

nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di lire 30 milioni.

I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti ».

Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7), 13) e 15), limitatamente alla pulizia dei locali, occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **394.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Famiglia, in Molfetta.

N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta 8 settembre 1977, integrato con due dichiarazioni 30 ottobre 1978, relativo all'erezione della parrocchia della Santa Famiglia, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **395.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia, in S. Antimo.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa 7 marzo 1977, integrato con due dichiarazioni 7 marzo 1977 e 29 ottobre 1979, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lucia, in S. Antimo (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **396.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo, in Gasperina.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo, in Gasperina (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **397.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Biagio vescovo e martire », in Galatina.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Biagio vescovo e martire », in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **398.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacro Cuore di Gesù », in Benevento.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Sacro Cuore di Gesù », in Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **399.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in Schio.

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in contrada Ca' Trenta del comune di Schio (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1980, n. **400.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Nicolao », in Borgiallo.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Nicolao », in Borgiallo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, con il quale il dott. Gerardo Giugni fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Gerardo Giugni è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 30 gennaio 1980, con la quale il dott. Gerardo Giugni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espresse dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Gerardo Giugni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 30 gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 48

(7022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, in servizio presso le strutture e gli uffici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE LAVORATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI (E.N.L.R.P.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Polenghi Stelio, carriera direttiva.
Sisgoreo Tullio, carriera direttiva.
Lenzoni Vinicio, carriera direttiva.
Taverna Livio, carriera direttiva.
Zocchi Umberto, carriera direttiva.
Bursich Eugenio, carriera direttiva.
Macor Antonio, carriera direttiva.
Mittrovich Gabriella, carriera direttiva.
Faiman Licia, carriera direttiva.
Cisco Mariano, carriera di concetto.

Uxa Mario, carriera di concetto.
Turisini Rinaldo, carriera di concetto.
Bogatai Giorgio, carriera di concetto.
Crocetti Coselli Anita, carriera di concetto.
Sardo Laura, carriera di concetto.
Solinas Bondi Lidia, carriera di concetto.
Vigini Silvio, carriera di concetto.
Monticelli Claudio, carriera di concetto.
Pozzecco Luciano, carriera di concetto.
Lanza Gemma, carriera di concetto.
Tracogna Zacchigna Marinella, carriera di concetto.
Angiolillo Fernanda, carriera di concetto.
Franz Magda, carriera di concetto.
Cossi Giorgio, carriera di concetto.
Seffino Giuseppe, carriera di concetto.
D'Odorico Franco, carriera di concetto.
Fumis Silva, carriera di concetto.
Riva Dora, carriera di concetto.
Petronio Pietro, carriera di concetto.
Mechis Marino, carriera di concetto.
Buttignoni Marina, carriera di concetto.
Milani Luciano, carriera di concetto.
Almerigogna Maria Luisa, carriera di concetto.
Ceci Maria Francesca, carriera di concetto.
Migliaccio Ferruccio, carriera di concetto.
Volpe Dorina, carriera di concetto.
Ceppi Carlo, carriera di concetto.
De Marin Roberto, carriera di concetto.
Stabile Ruggero, carriera di concetto.
Toppeta Annunziata, carriera di concetto.
Lubiana Irma, carriera di concetto.
Maddalena Rosita, carriera di concetto.
Scalco Rosa, carriera di concetto.
Steffè Maria, carriera esecutiva.
Fernetti Annunziata, carriera esecutiva.
Ghersa Cesar Dorina, carriera esecutiva.
Menic Casarsa Elena, carriera esecutiva.
Bortoli Adami Serena, carriera esecutiva.
Orbani Zennaro Maria Donata, carriera esecutiva.
Coslovich Fiorella, carriera esecutiva.
Auber Giuseppe, carriera esecutiva.
Toscan Marina, carriera esecutiva.
Viezzoli Gianna, carriera esecutiva.
Bertoli Maurizio, carriera esecutiva.
Rossini Maria Teresa, carriera esecutiva.
Tosoni Carla, carriera esecutiva.
Visintin Spiller Laura, carriera esecutiva.
Jurincich Pietro, carriera esecutiva.
Grisonich Maraspin Gioconda, carriera esecutiva.
Campiutti Cesca Maria Grazia, carriera esecutiva.
Marion Sala Mirna, carriera esecutiva.
Biasol Maria Clara, carriera esecutiva.
Codri Bruna, carriera esecutiva.
Rumich Blasini Daniela, carriera esecutiva.
Valenta Marinella, carriera esecutiva.
Novak Martincich Giulia, carriera esecutiva.
De Rosa Persichello Maddalena, carriera esecutiva.
Benedetti Rita, carriera esecutiva.
Germek Alessandra, carriera esecutiva.
Obreza Smillovich Marta, carriera esecutiva.
Grando Silvio, carriera ausiliaria.
Miklavcic Giuli Verica, carriera ausiliaria.
Trevisan Aldo, carriera ausiliaria.
De Luca Maria Teresa, carriera ausiliaria.
De Carli Bianca, carriera ausiliaria.
Ret Franco, carriera ausiliaria.
Placko Elena, carriera ausiliaria.
Panza Maria, carriera ausiliaria.
Vlacci Albina, carriera ausiliaria.
Battistutta Margherita, carriera ausiliaria.
Bubicich Nesich Jolanda, carriera ausiliaria.
Bani Petrich Nicolina, carriera ausiliaria.
Scher Degrassi Giuseppina, carriera ausiliaria.
Deana Paola, carriera ausiliaria.
Ambrosi Elsa, carriera ausiliaria.
Zerial Starz Lidia, carriera ausiliaria.
Chizzo Orzan Flavia, carriera ausiliaria.
Bubola Rosa, carriera ausiliaria.
Ossich Milani Ilde, carriera ausiliaria.
Petronio Anita, carriera ausiliaria.
Celich Ida, carriera ausiliaria.
Furlan Rosa, carriera ausiliaria.
Milacci Maria, carriera ausiliaria.
Paulini Giorgina, carriera ausiliaria.
Savarin Stefania, carriera ausiliaria.
Sergatti Vittoria, carriera ausiliaria.
Bascher Velia, carriera ausiliaria.
Cotic Pierina, carriera ausiliaria.
Petris Caterina, carriera ausiliaria.
Gottardi Anna, carriera ausiliaria.
Govelli Luciana, carriera ausiliaria.
Kocjancic Stancich Albina, carriera ausiliaria.
Fonda Rota Maria, carriera ausiliaria.
Jerman Pernich Margherita, carriera ausiliaria.
Peressin Smoliani Esterina, carriera ausiliaria.
Busich Enrica, carriera ausiliaria.
Crisman Bencich Liliana, carriera ausiliaria.
Colussi Dobrigna Mafalda, carriera ausiliaria.
Boscolo Franca, carriera ausiliaria.
Cok Dodich Santa, carriera ausiliaria.
Cusma Lidia, carriera ausiliaria.
Perossa Tinta Anna, carriera ausiliaria.
Marijon Bernobich Nadia, carriera ausiliaria.
Bandelli Ciani Anna, carriera ausiliaria.
Melissa Elettra, carriera ausiliaria.
Radetic Pustyanac Antica, carriera ausiliaria.
Pogorevaz Biagi Rosa, carriera ausiliaria.
Angaro Trento Maria, carriera ausiliaria.
Millo Edda, carriera ausiliaria.
Giusto Franch Liliana, carriera ausiliaria.
Pugliese Bencich Santina, carriera ausiliaria.
Palma Zagato Caterina, carriera ausiliaria.
Giorgini Luciana, carriera ausiliaria.
Scherlich Vigini Pierina, carriera ausiliaria.
Cupin Puissa Anna Maria, carriera ausiliaria.
Iglicar Perentin Giovanna, carriera ausiliaria.
Bonazza Danieli Stella, carriera ausiliaria.
Milicevic Udovicic Smilja, carriera ausiliaria.
Petricich Maria, carriera ausiliaria.
Stecchina Luciana, carriera ausiliaria.
Sirotich Cossutta Ines, carriera ausiliaria.
Babudri Romilda, carriera ausiliaria.
Daneu Ciuch Milvia, carriera ausiliaria.
Furlanich Glavina Sabina, carriera ausiliaria.
Rosso Crisma Silva, carriera ausiliaria.
Crevatin Maria, carriera ausiliaria.
Lazzari Miani Fiorella, carriera ausiliaria.
Posavec Coslovich Mara, carriera ausiliaria.
Furlan Ciacchi Elena, carriera ausiliaria.
Corazza Olinda, carriera ausiliaria.
Toscan Giuseppe, carriera ausiliaria.
Diviacchi Emilio, carriera ausiliaria.
Lach Lucio, carriera ausiliaria.
Angelini Guido, carriera ausiliaria.
Smillovich Attilio, carriera ausiliaria.
Vattovani Luigi, carriera ausiliaria.
Raunich Mario, carriera ausiliaria.
Craievich Narciso, carriera ausiliaria.
Purrini Mario, carriera ausiliaria.
Vesnaver Giuseppe carriera ausiliaria.
Vlacich Giuseppe, carriera ausiliaria.
Marchesich Pietro, carriera ausiliaria.
Stanovich Attilio, carriera ausiliaria.
Scrigner Giuseppe, carriera ausiliaria.
De Grassi Ederino, carriera ausiliaria.
Braico Giovanni, carriera ausiliaria.
De Luca Egidio, carriera ausiliaria.
Bartolic Gino, carriera ausiliaria.
Sluga Giovanni, carriera ausiliaria.
Pregara Giovanni, carriera ausiliaria.
Boncompagno Pietro, carriera ausiliaria.
Bencic Giuseppe, carriera ausiliaria.
Zanevra Libero, carriera ausiliaria.
Crosara Eugenio, carriera ausiliaria.
Angelini Bruno, carriera ausiliaria.
Rusac Mauro, carriera ausiliaria.
Putigna Pietro, carriera ausiliaria.
Petrilli Vittorio, carriera ausiliaria.
Pascolini Roberto, carriera ausiliaria.
Bravin Marino, carriera ausiliaria.
Marsanich Ervino, carriera ausiliaria.
Fornasier Mauro, carriera ausiliaria.

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Nomina dei rappresentanti delle categorie interessate nella commissione interministeriale istituita per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni in Tunisia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, che detta disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

Visto che ai sensi del primo comma, lettera *C*), dell'art. 10 dell'anzidetta legge competente a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia è la commissione interministeriale amministrativa prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718;

Visto che all'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge n. 16/1980 è stabilito che i componenti, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa dalle rispettive categorie ed essere esperti in materia di estimo;

Visto che l'art. 11 della legge n. 16/1980 stabilisce che il Ministro del tesoro provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina degli esperti previsti dalle norme istitutive della commissione;

Visti i decreti ministeriali del 15 gennaio 1966, numero 457429, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 292; del 16 ottobre 1967, n. 261334, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1967, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 368; del 3 novembre 1971, n. 264732, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1971, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 143, con i quali furono nominati membri effettivi e supplenti in rappresentanza delle categorie interessate in seno alla commissione interministeriale « Tunisia » prevista dalla legge 5 giugno 1965, n. 718, nell'ordine il dott. Giacomo Centonze, l'ing. Antonio D'Ancona, il sig. Salvatore Licari, il dott. Giuseppe Vultaggio, il dott. Pietro Rizzo, il dott. Giovanni Valenza, il dottor Giallo Isidoro in sostituzione del dott. Giuseppe Vultaggio e il dott. Antonio Rizzuti in sostituzione del dottor Giallo Isidoro;

Viste le designazioni delle associazioni di categoria;

Considerato pertanto che, sulla base delle designazioni espresse occorre procedere alla nomina dei rappresentanti le diverse associazioni di categoria in seno alla commissione di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sono nominati rappresentanti le associazioni di categoria in seno alla commissione interministeriale amministrativa citata nelle premesse:

Membri effettivi:

Centonze avv. Giacomo;
D'Ancona ing. Antonio;
Rizzuti Antonio.

Membri supplenti:

Contento avv. Giovanni;
Rizzo dott. Pietro;
Fontana Francesco.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento degli emolumenti previsti dall'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, farà carico al cap. 4436 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1980 e corrispondenti per gli esercizi finanziari futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6680)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Nomina dei rappresentanti delle categorie interessate nelle commissioni interministeriali istituite per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni in Libia ed Etiopia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, che detta disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

Visto che ai sensi del primo comma, lettere *b*) ed *e*), dell'art. 10 dell'anzidetta legge le commissioni interministeriali amministrative competenti a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi al fine della concessione degli indennizzi sono:

1) commissione interministeriale amministrativa unificata con quella costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nella formazione prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 - beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

2) commissione interministeriale amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, nella composizione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 - beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;

Considerato che la legge 26 gennaio 1980, n. 16, si richiama, ai fini della determinazione del valore dei beni, alla commissione amministrativa unificata istituita ai sensi delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050 ed integrata ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, competente ad esprimere pareri sugli indennizzi per beni, diritti ed interessi perduti in Libia ed in Etiopia;

Visto che all'ultimo comma dell'art. 10 della più volte citata legge n. 16/1980 è stabilito che i componenti, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa dalle rispettive categorie ed essere esperti in materia di estimo;

Visto che l'art. 11 della legge n. 16/1980 stabilisce che il Ministro del tesoro provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni;

Viste le designazioni delle associazioni di categoria;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 1960, numero 145285, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 123; del 1° ottobre 1964, n. 658071, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1965, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 190; del 24 dicembre 1968, n. 363238, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 46; del 2 gennaio 1970, n. 509240, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 251;del 15 marzo 1972, n. 63223, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1972, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 400; del 2 novembre 1978, n. 331090 registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 127; del 2 ottobre 1978, n. 331090/*A*, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 121, con i quali furono nominati membri effettivi e supplenti, in rappresentanza delle categorie interessate in seno alla commissione interministeriale unificata prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali che hanno perduto beni in Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Libia, Etiopia ed altri Paesi nell'ordine l'ing. Federico Simoncini, l'avv. Niels Sachs, l'avv. Giuseppe Ziliotto, l'ing. Gualtiero Mazzei, il gen. Enrico Palandri in sostituzione dell'ing. Gualtiero Mazzei, il dott. Arnaldo Cortini in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ziliotto, lo stesso avv. Giuseppe Ziliotto in sostituzione del gen. Enrico Palandri, il geom. Francesco Scontrino, il rag. Tommaso Picarella, l'on. dottor Francesco Cavallaro, il gen. Salvatore Cervone, l'ing. Arturo Mezzedimi in sostituzione dell'avv. Niels Sachs, il rag. Giovanni Cilento in sostituzione dell'on. dott. Francesco Cavallaro;

Considerato pertanto che, sulla base delle designazioni espresse, occorre procedere alla nomina dei rappresentanti le diverse associazioni di categoria in seno alla commissione unificata di che trattasi:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 sono nominati rappresentanti delle associazioni di categoria in seno alla commissione unificata citata nelle premesse:

Membri effettivi:

Ortu dott. Giovanna;
Chiarelli ing. Antonio.

Membri supplenti:

Sacchi geom. Enrico;
Damiano dott. Alfonso,

rappresentanti le categorie di cittadini, enti e società italiane che hanno perduto beni in Libia;

Membri effettivi:

Mezzedimi arch. Arturo;
Cilento rag. Giovanni.

Membri supplenti:

Pollera geom. Gabriele;
Bonelli Umberto,

rappresentanti le categorie di cittadini, enti e società italiane che hanno perduto beni in Etiopia.

Art. 2.

Le spese occorrenti per il pagamento degli emolumenti previsti dall'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, farà carico al cap. 4433 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1980 e corrispondenti per gli esercizi finanziari futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 317

(6681)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Combibeta », flaconcino iniettabile × 500.000 U + fiala da 2 cc, nonchè della serie flacone × 500.000 U + g 0,50 con annessa fiala solvente × 3 cc e della serie flacone × 250.000 U + g 0,25 con annessa fiala solvente × 2 cc, della ditta Sidus, in Roma. (Decreto di revoca n. 6082/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 maggio 1959 e 20 agosto 1959 con i quali venne registrata ai numeri 15196, 15196/1 e 15196/2 la specialità medicinale denominata « Combibeta » flaconcino iniettabile × 500.000 U + fiala da 2 cc nonché rispettivamente la serie flacone × 500.000 U + g 0,50 con annessa fiala solvente × 3 cc e la serie flacone × 250.000 U + g 0,25 con annessa fiala solvente × 2 cc, registrata a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale 00454010588, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei confronti della streptomicina, come contestato alla ditta stessa in data 11 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Combibeta » flaconcino iniettabile × 500.000 U + fiala da 2 cc nonché della serie flacone × 500.000 U + g 0,50 con annessa fiala solven-

te × 3 cc e della serie flacone × 250.000 U + g 0,25 con annessa fiala solvente × 2 cc, registrate ai numeri 15196, 15196/1 e 15196/2 in data 27 maggio 1959 e 20 agosto 1959 a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale 00454010588.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Largocyn », nella confezione da 10 capsule, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 6081/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 luglio 1961 col quale, tra l'altro, venne registrata al n. 17889/B la categoria capsule della specialità medicinale denominata « Largocyn », nella confezione da 10 capsule, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.a.s., codice fiscale 00470480013, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Racconigi, n. 23, generalità di un socio accomandatario: dott. Maurizio Pensa, nato a Cengio (Savona) il 30 agosto 1929 di sesso maschile, con domicilio fiscale in Torino, via Vincenzo Vela, n. 27, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 5 marzo 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visite le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 luglio 1978 e 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule della specialità medicinale denominata « Largocyn », nella confezione da 10 capsule, registrata al n. 17889/B in data 17 luglio 1961 a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.a.s., codice fiscale 00470480013, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Racconigi, 23, generalità di un socio accomandatario: dott. Maurizio Pensa, nato a Cengio (Savona) il 30 agosto 1929, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Torino, via Vincenzo Vela, 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ossifanil » 8, 12 capsule, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma e successivamente ceduta alla S.r.l. Farmaroma, in Roma. (Decreto di revoca n. 6083/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 febbraio 1958 e 26 luglio 1958 con i quali venne registrata al n. 13533 la specialità medicinale denominata « Ossifanil » 8, 12 capsule, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via Priscilla, 101;

Vista la scrittura privata in data 21 dicembre 1971, registrata a Roma al n. 38153, in data 23 dicembre 1971, con la quale la preparazione suddetta è stata ceduta alla S.r.l. Farmaroma - Laboratori farmaco biologici con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto che la suddetta S.r.l. Farmaroma non ha richiesto la registrazione a proprio nome del prodotto suddetto;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ossifanil » 8, 12 capsule, registrata al n. 13533 in data 3 febbraio 1958 e 26 luglio 1958 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via Priscilla, 101, e successivamente ceduta alla S.r.l. Farmaroma - Laboratori farmaco biologici con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di varie partite di giocattoli e bambole, di origine e provenienza Hong Kong, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 30.232 di cui al mod. *B*-Import n. 5825180 rilasciato dalla Banca popolare di Intra in data 5 agosto 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova nei termini per $ 7.589,55, e per il rimanente importo di $ 22.642,45 nei giorni 4 e 12 novembre 1977, con ritardi, quindi, di trenta e quarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 989231 del 3 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, secondo la ditta, il ritardo nello sdoganamento della merce, peraltro giunta a destino prima ancora del pagamento anticipato, sarebbe stato causato da non documentati scioperi dei dipendenti portuali e della compagnia di trasporto che avrebbero interessato anche quelli della azienda e che tale circostanza avrebbe determinato un eccesso di scorte nei magazzini dell'operatore, per cui questi ha preferito dare la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali era possibile un più rapido assorbimento da parte del mercato interno;

Considerato che gli scioperi elencati non risultano in alcun modo documentati e pertanto non possono essere ritenuti esimenti;

Considerato altresì che le circostanze ed i fatti addotti dalla ditta come seconda giustificazione, perchè di natura meramente commerciale, non sono idonei ad escluderne, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità in ordine al ritardato completamento dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca popolare di Intra, nella misura del 5% di $ 22.642,45, parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Classificazione del tetracloruro di carbonio nelle materie pericolose. Ammissibilità del trasporto su strada in cisterne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di tetracloruro di carbonio;

Considerato che tale prodotto, pur non essendo compreso nelle classi indicate negli allegati all'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, è assimilabile, ai fini del trasporto, alle materie dell'ordinale 61°, della classe IV (materie tossiche) dell'accordo predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il tetracloruro di carbonio è classificato all'ordinale 61° della classe IV (materie tossiche) delle merci pericolose, di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579. Esso è trasportato su strada in autoveicoli-cisterna.

Art. 2.

Le cisterne impiegate per il trasporto di cui all'art. 1 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme per le cisterne adibite al trasporto delle materie dell'ordinale 61° della classe IV (materie tossiche).

Esse non devono essere riempite oltre il 95% della loro capacità per una temperatura riportata a 15°C.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

Il Ministro della sanità
ANIASI

(7308)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini & Gambarova S.p.a., in Tezze di Piave.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 250 balle di filati di cocco (v.d. 57.07), di origine e provenienza India, la ditta Giacomini & Gambarova di Tezze di Piave, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 9.649,13 di cui al mod. *B*-Import n. 7041020 rilasciato dalla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in data 16 gennaio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 15 giugno 1978, con un ritardo, quindi, di cinquantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840768 del 22 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che è stata determinata della carenza di spazio nei magazzini della ditta importatrice;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione addotta dall'interessata con istanza priva di data, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perchè di carattere esclusivamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini & Gambarova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, nella misura del 5 % di Lgs. 9.649,13 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di giocattoli (v.d. 97.02), di origine e provenienza Hong Kong ,la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 19.431.977 di cui al mod. *B*-Import n. 4255975, rilasciato dalla Standard and Chartered Bank di Milano in data 8 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona l'11 ottobre 1976, con un ritardo, quindi, di giorni sessantaquattro, limitatamente a Lit. 8.161.884, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 989231 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che detto ritardo sarebbe stato determinato, a detta dell'interessata, da scioperi dei portuali e della compagnia di trasporto e tale circostanza avrebbe determinato un eccesso di scorte nei magazzini dell'operatore per cui questi ha preferito dare la precedenza allo sdoganamento di merci per le quali c'era un più rapido assorbimento sul mercato nazionale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con lettera del 17 maggio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Standard and Chartered Bank di Milano, nella misura del 5% di Lit. 8.161.884 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7155)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 4 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7253)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Modificazione alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, che fissa le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Considerato che la scorta dei buoni ordinari del Tesoro della serie L (L. 5.000.000) è in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000), il cui allestimento sarà effettuato sulla base del presente decreto, devono recare la firma del direttore generale « Felice Ruggiero » ferme restando le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilita la data di immissione sul mercato dei suindicati titoli della serie L (L. 5.000.000).

Art. 3.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie L di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 62

(*Omissis*).

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 21 marzo 1979, 22 marzo 1979, 6 agosto 1979, 10 settembre 1979, 2 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7254)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979, 28 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 17 agosto 1980

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7249)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, in Milano, stabilimento di Pontoglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 settembre 1979 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio, è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga fino al 6 luglio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 3 marzo 1980, 4 marzo 1980, 5 marzo 1980 e 6 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7255)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1348/80 della commissione, del 30 maggio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1345/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che fissa, per la campagna 1980-81, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1346/80 della commissione, del 30 maggio 1980, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1468/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che fissa, per la campagna 1980-81, l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege allo sciroppo, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che integra il citato regolamento (CEE) n. 1530/78, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro stipulato tra le parti interessate il 26 febbraio 1980 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto il verbale 26 febbraio 1980 della riunione conclusiva per il precitato accordo interprofessionale campagna 1980 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale;

Visto l'atto di ratifica del ripetuto accordo interprofessionale, da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle due associazioni nazionali conserviere (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANIVAC ed Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA), sottoscritto dalle stesse in data 29 febbraio 1980;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.07, pesche allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02 C, pere Williams e ciliege allo sciroppo;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

Art. 1.
Accordo interprofessionale

L'accordo interprofessionale per la campagna 1980 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale (allegato 1) nonché il verbale 26 febbraio 1980 (allegato 2) e l'atto di ratifica 29 febbraio 1980 (allegato 3), rispettivamente citati in epigrafe al nono, decimo e undicesimo punto « Visto » sono parte integrante del presente decreto.

Essi spiegano gli effetti giuridici voluti dalla vigente normativa che li regolano.

Art. 2.
Limiti all'aiuto comunitario

Per effetto del precedente art. 1, i produttori di concentrato di pomodori, di pomodori pelati interi, di pomodori pelati interi surgelati, di pomodori pelati non interi, di succo di pomodori della voce doganale ex 20.07, di succo di pomodori della voce degonale ex 20.02, siano essi singoli che associati, potranno chiedere ed ottenere l'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 516/77, del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e sue modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle quantità fabbricate in rispetto del richiamato accordo interprofessionale e dei menzionati atti ad esso relativi.

Per i soli casi previsti dallo stesso accordo, ai produttori di cui al precedente comma potranno essere altresì liquidati aiuti per quantità addizionali, semprechè siano state autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e tale autorizzazione risulti, in originale, nella documentazione a corredo della domando, prevista nei successivi articoli 23 e 24.

Capo secondo

Art. 3.
Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del citato regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 e sue modificazioni, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78 e sue modificazioni, ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da essi designati per:

i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori;

i controlli dei prezzi minimi specificati al successivo punto *C*) del presente art. 3 da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori che commercializzano direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratto con l'industria di trasformazione.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, parametro 2, del citato regolamento (CEE) n. 516/77, durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

i controlli delle quantità invedute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 19;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

gli accertamenti di conformità, dei prodotti trasformati, alle norme di qualità in quanto esistenti;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9, terzo comma, del presente decreto, nonché, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura, di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, oggetto di contratto di vendita al trasformatore;

le ispezioni, se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri sociali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre.

Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il seconda capoverso del secondo trattino *sub A*) del presente articolo.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino *sub A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto

nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 4, in appresso denominate « Associazioni di produttori agricoli » per:

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione, rispettivamente del 30 maggio 1980 e del 10 giugno 1980 e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 26 febbraio 1980 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484;

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testè citati, agli stessi livelli, nonché dal menzionato accordo interprofessionale, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 e successive modifiche.

D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione maggiormente rappresentative per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

E) Le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo; legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione.

Art. 4.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli, chiamate all'esercizio dei controlli indicati all'art. 3, punto *C*), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni, per gli accertamenti di cui al successivo art. 12, su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine, il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno nell'attività di controllo e certificazione la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 5.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire alle regioni interessate l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di Prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto, è fatto comunque divieto alle cooperative di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

CAPO TERZO

Art. 6.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto, le cooperative agricole di produzione nel caso contrattino con le industrie di trasformazione vendite di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, dovranno istituire, per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente la indicazione delle generalità del socio, della estensione e ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura di prodotti riportati nell'allegato 1-*bis* del citato regolamento n. 516/77, della data e dei quantitativi di prodotto di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa, secondo i tempi stabiliti dall'accordo interprofessionale, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 10.

Art. 7.

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo, nel caso contrattino con le industrie di trasformazione vendite di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) del Consiglio n. 516/77, del 14 marzo 1977, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti necessari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 8.

Ipotesi di scioglimento di cooperative

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione, ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo, indicato al punto *C*) dell'art. 3 del presente decreto dovrà essere effettuato da parte dell'industria direttamente ai singoli agricoltori previo « nulla osta » dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

CAPO QUARTO

Art. 9.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977, successivamente modificato dal rego-

lamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, in data 24 luglio 1979 e dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1348/80 della commissione, del 30 maggio 1980.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato, al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) numero 516/77 così come definito dal regolamento (CEE) n. 1008/78 della commissione, del 28 luglio 1978.

Capo quinto

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni ovvero alle associazioni di produttori, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione, rispettivamente del 30 maggio 1980 e del 10 giugno 1980, e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 26 febbraio 1980, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio ed alle predette associazioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto consegnato;

l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'Ufficio postale nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo e secondo trattino dell'art. 3 *sub A*), ovvero alle associazioni dei produttori indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 9 del presente decreto direttamente al produttore mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente e discendente in linea retta.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 11.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione citato al primo trattino del precedente articolo deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera *D*) dell'art. 3 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente; nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresenza ed assistenza, di cui alla lettera *E*) dello stesso art. 3.

A tali associazioni dovranno essere altresì trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 17 del presente decreto nonché quelle dei libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 17 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 10, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

Capo sesto

Art. 12.

Compiti delle associazioni di produttori

Le associazioni di produttori agricoli, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione rispettivamente del 30 maggio 1980 e del 10 giugno 1980, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal sanso.

Art. 13.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 3, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino, in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 20 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 14.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 15.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione maggiormente rappresentative, accertata per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, e mano d'opera impiegata, di cui al punto *D*) del precedente art. 3, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *E*) del precedente art. 3.

Art. 16.

Compiti dell'ispettorato provinciale del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto fresco, all'ultimo comma dell'art. 10.

CAPO SETTIMO

Art. 17.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, punto 2) del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, è fatto obbligo ai trasformatori di istitutire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

il numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrate nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione della quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, e sue successive modificazioni, ed a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 26 febbraio 1980;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione;

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi: il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi: se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 18.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

E' fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 19.

Denunce quantità di prodotto rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli — ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 20.

Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978.

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato 28/30	6,4
Succo da 3,5 a 5 residuo secco	1,03
Succo da 5 a 7 residuo secco	1,20
Pelati interi	1,10
Pelati non interi	1,10
Pomodoro surgelato intero pelato	1,10
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,90
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	2,20
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,70
Fiocco di pomodoro	24,—

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70 %.

Per le pere allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Per le ciliege allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90% per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80% per i duroni e le altre ciliege dolci senza nocciolo;

dell'83% per le amarene con nocciolo;

del 71% per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma e rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco; pelati interi e non interi e pelati surgelati; pesche allo sciroppo; pere Williams, duroni, ciliege dolci ed amarene conservate allo sciroppo, con nocciolo e senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

concentrato di pomodoro 28/30i: 5,8;

succo da 7 a 8 di residuo secco: 1,50;

succo da 8 a 10 di residuo secco: 1,80;

succo da 10 a 12 di residuo secco: 2,20;

fiocco di pomodoro: 19,30.

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione, da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare telegraficamente la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo scostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitaro da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1) del regolamento (CEE) n. 1530/78, della commissione, del 30 giugno 1978, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1346/80 della commissione, del 30 maggio 1980.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1980-81 per le prugne secche, ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per le pesche e le pere Williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53% ed al 50% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per le ciliege allo sciroppo condizionate, siano esse duroni ed altre ciliege dolci o amarene, sia denocciolate che con nocciolo, il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere almeno di 10 gradi brix.

Per il succo della voce doganale ex 20.07 si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1345/80 della commissione, del 30 maggio 1980 mentre per il succo della voce doganale ex 20.02 il riferimento al tenore in estratto secco è quello previsto dall'art. 6 dello stesso regolamento n. 1345/80 della commissione, del 30 maggio 1980.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con un tenore di estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1345/80.

Art. 22.
Procedure

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Tuttavia, per le prugne secche, il trasformatore puo presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto ottenuto dopo tale data.

Art. 23.
Domanda per i trasformatori singoli

La domanda di aiuto deve recare:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue modificazioni, nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dall'accordo interprofessionale nazionale 26 febbraio 1980 e che sono state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la dichiarazione che indichi le quantità considerate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

d) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera *b*), dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione, rispettivamente del 30 maggio 1980 e del 10 giugno 1980 e dall'accordo interprofessionale nazionale 26 febbraio 1980;

e) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*), suddivise per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 40% della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'A.I.M.A. al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa;

f) attestato rilasciato dalla associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dalla regione in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente con associazioni di produttori;

g) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto; ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 14 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

h) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro nonché quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

i) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

l) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 19.

Art. 24.
Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco dei soci conferenti del prodotto, oggetto di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, nonché a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 26 febbraio 1980 e che sono state conferite in esecuzione di tali impegni;

g) impegno di conferimento, con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione, rispettivamente del 30 maggio 1980 e del 10 giugno 1980;

h) la dichiarazione che indichi le quantità trasformate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

i) copia notarile del bilancio consuntivo e di previsione approvato dall'assemblea nei quali siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, del bilancio consuntivo, è consentito in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di un bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

l) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti (CEE) numeri 1345/80 e 1468/80 della commissione;

m) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera f). Per quanto riguarda i concentrati di pomodoro l'indicazione di cui alla lettera m) può essere completata dalla menzione della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 30 aprile della campagna relativa;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità di magazzino;

p) certificato di analisi rilasciato dalle regioni o per loro delega dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 3, lettera A), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 14;

q) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

r) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

s) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 19.

Art. 25.

Disciplina della rilavorazione

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso possa accedersi con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a breve scadenza tali da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Art. 26.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari, e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela.

Art. 27.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività demandate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 28.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione previsti dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 29.

Misure degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) della commissione numeri 1345/80 e 1468/80, rispettivamente in data 30 maggio 1980 e 10 giugno 1980 e dal regolamento (CEE) n. 1530/78 del 30 giugno 1978 e sue successive modificazioni, adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 maggio 1977 e sue modifiche ed integrazioni, e per le quantità previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 30.

Caratteristiche qualitative

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario, è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche, pere Williams e ciliege allo sciroppo, succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07, pomodori

pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodoro con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 5, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo scondizionamento, deve risultare non inferiore al 40%. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90%.

Art. 31.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti, facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 32.

Efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

ALLEGATO 1

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la presenza dell'on. Ministro Marcora, tra le unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO) assistite dalle organizzazioni agricolo-professionali (Confagricoltura, Coldiretti Confcoltivatori, UCI, Federazione CGIL, CISL, UIL in rappresentanza dei coltivatori agricoli organizzati, associazioni nazionali delle cooperative) da una parte e le associazioni delle industrie conserviere (AIIPA - ANICAV) dall'altra; con la partecipazione delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Calabria;

— Attesa la legge 10 ottobre 1975, n. 484, nel quadro degli indirizzi comunitari discendenti dalla regolamentazione in atto;

— Considerata la eccezionalità della situazione venutasi a creare a seguito della accentuata produzione del pomodoro nel 1979 e la necessità di contenerla per il 1980, senza che ciò possa costituire per il pubblico potere un precedente vincolante;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1980 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo è fissato un obiettivo nazionale di 30,14 milioni di quintali di produzione del pomodoro per la trasformazione industriale 1980, ripartibile successivamente in quote indicative di produzioni regionali elaborate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le regioni interessate.

A tale quantitativo potrà essere aggiunto quello derivante dall'esercizio della facoltà di stipulare clausole aggiuntive, che le parti, di comune accordo, convengono di limitare al 5% del pomodoro comunque contrattato da ciascuna azienda entro il 10 aprile 1980.

Parimenti, non è incluso in detto obiettivo di produzione un quantitativo di pomodoro che sarà determinato successivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per far fronte alle esigenze di nuove industrie di trasformazione e di quelle aziende di trasformazione che avessero avuto una produzione anomala non ad esse imputabile nel corso della campagna 1979.

Pertanto le aziende di trasformazione s'impegnano a lavorare fino alla concorrenza massima dei quantitativi lavorati nel 1979, diminuiti del 14% del totale del pomodoro lavorato ed in aggiunta a detta diminuzione una ulteriore contrazione dell'8% riferibile ai quantitativi di pomodoro destinati a concentrato nel 1979.

Art. 2.

E' fatta salva per le cooperative agricole di trasformazione la possibilità di trasformare quote addizionali rigorosamente riferibili ai soli conferimenti di nuovi soci che abbiano comunque prodotto pomodoro nell'annata agraria 1979, ridotte della stessa percentuale di abbattimento valida per i vecchi soci.

Tuttavia per effetto di detti apporti addizionali non potrà essere nel complesso superato il quantitativo totale effettivamente lavorato nel 1979.

Art. 3.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di operare nell'ambito dell'obiettivo di cui al precedente art. 1, costituendo:

A carico dell'industria il vincolo:

a) di una assoluta priorità contrattuale a favore delle Associazioni di produttori, da esaurirsi in sede di pre semina e non oltre il 25 marzo 1980, per il completo assorbimento della produzione delle stesse Associazioni; successivamente, e non oltre il 10 aprile 1980, le industrie di trasformazione potranno completare i loro programmi di acquisto con i singoli produttori, che comunque abbiano prodotto ed avviato alla trasformazione pomodoro nel 1979;

b) del deposito dei contratti entro 5 giorni dalla loro stipula, presso gli Uffici indicati dalle Regioni comunque interessate, sia in relazione all'ubicazione delle superfici investite, sia al luogo dove avverrà la trasformazione;

A carico delle associazioni l'impegno:

a) a non aprire centri di ritiro, se non per eventi imponderabili — salvaguardando cioè la legittima tutela dei produttori in base ai vigenti regolamenti CEE — tenuto conto dell'impegno all'integrale assorbimento di tutta la loro produzione da parte dell'industria;

b) a fornire alle ditte di trasformazione direttamente o per tramite delle associazioni nazionali industriali di categoria, entro otto giorni dalla data di firma del presente accordo, le proposte di contrattazione contenenti: le superfici investite a pomodoro, le loro ubicazioni, le varietà per tipo di destinazione, le relative quantità ed i prevedibili periodi e ritmi di consegna.

L'inizio della contrattazione con i singoli produttori potrà avvenire solo quando sarà accertato, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il pieno utilizzo di tutto il prodotto detenuto dalle associazioni di produttori.

Art. 4.

1. Nell'ambito del precitato obiettivo, la parte agricola si impegna altresì:

a) a far consegnare all'industria di trasformazione acquirente tutto il prodotto contrattato derivante dalle superfici impegnate ed investite e conforme alle norme di qualità di cui al successivo art. 5.

Qualora l'industria acquirente potrà dimostrare che tutto o parte del prodotto contrattato sia stato ceduto a terzi, sarà suo diritto pretenderne il relativo indennizzo;

b) a consentire alle industrie l'accesso — preventivamente concordato — per verificare la corrispondenza delle superfici dichiarate in contratto nonché le condizioni generali di coltivazione.

2. Nell'ambito dell'obiettivo le industrie si impegnano:

a) a ritirare le quantità contrattate derivanti dalle superfici oggetto di contrattazione e conformi alle citate norme di qualità secondo un calendario di consegna che deve stabilirsi nel contratto di trasformazione;

b) a pagare, per i quantitativi ritirati, il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali e stabilite nell'ambito del presente accordo;

c) a fornire, in tempo utile, ed in numero adeguato, gli imballaggi necessari per la raccolta del prodotto oggetto di contrattazione in relazione ai quantitativi ed al calendario di consegna di cui al punto *a*).

In caso di inadempienza degli impegni di cui sopra, l'industria corrisponderà all'agricoltore l'indennizzo per il danno da questi subito.

Art. 5.

Costituiscono parte integrante del presente accordo nazionale le allegate norme di qualità del pomodoro destinato all'industria (allegato 1/*A*).

Art. 6.

Copia del contratto dovrà essere trasmessa altresì da parte degli interessati entro cinque giorni dalla stipula, rispettivamente alle associazioni di produttori prescelte nonché alle associazioni nazionali di categoria industriale di appartenenza ovvero a quella più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Art. 7.

Le industrie di trasformazione sono impegnate, su richiesta del produttore agricolo, alla distribuzione del seme tramite le associazioni di produttori nella misura necessaria alla varietà concordata tra le parti, tenendo conto, ove possibile, di inserire varietà ben definitive dal punto di vista genetico.

Nel caso l'industria non disponga del seme richiesto, la stessa è impegnata a concordarne la varietà e ad anticiparne il costo.

Art. 8.

Le industrie si adopereranno a richiesta dei produttori agricoli e con le garanzie di consuetudine e di legge, al fine di promuovere a mezzo di istituti che esercitano il credito agrario, in favore dei produttori agricoli stessi, la concessione di una anticipazione sulle spese colturali, quantificabile in relazione alle singole disposizioni regionali vigenti in materia per ettaro contrattualmente impegnato tramite le associazioni dei produttori ed effettivamente coltivato, da pagarsi a partire dal 30 maggio 1980.

L'anticipazione, nella misura come sopra quantificata, è subordinata all'accettazione da parte degli istituti bancari che dovranno effettuare l'intervento creditizio. Le industrie e le organizzazioni di produttori svolgeranno le azioni comuni presso quegli istituti di credito che eventualmente sollevassero difficoltà in ordine a quanto sopra.

Art. 9.

Per la campagna 1980 il prezzo minimo da corrispondere è fissato come segue:

L. 92,00 kg per il pomodoro destinato a concentrato;

L. 92,00 kg per il pomodoro destinato a passata;

L. 96,00 kg per il pomodoro destinato a succo (da 3,5 a 7 per cento);

L. 96,00 kg per il pomodoro destinato a triturato o polpa;

L. 116,00 kg per il pomodoro destinato a fiocco;

L. 116,00 kg per il pomodoro allungato destinato alla pelatura tipo Roma o similari;

L. 154,00 kg per il pomodoro della varietà San Marzano.

Tali prezzi verranno adeguati, riportandovi le variazioni derivanti dalle eventuali modifiche che la CEE potrà decidere sul prezzo minimo del pomodoro valido per il 1980 e da una ulteriore svalutazione della lira verde che potesse intervenire con vigore applicativo dal 1° luglio 1980.

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto franco sponda camion, partenza azienda produttore, al netto dell'IVA.

Le parti potranno convenire che la consegna sia disciplinata in maniera diversa.

Art. 10.

Il pagamento del prodotto alle aziende agricole interessate avverrà per il 50% al 31 ottobre 1980; il saldo avverrà non oltre il 31 dicembre 1980, salvo diverso accordo fra le parti.

Negli accordi sono recuperate percentualmente le eventuali anticipazioni ricevute.

Nella ipotesi che sia emanato, da parte della Comunità economica europea, un regolamento concedente un anticipo sull'aiuto ai prodotti ortofrutticoli trasformati, e tale decisione intervenga prima del 30 novembre 1980 ed interessi almeno il 50% dell'ammontare dell'aiuto stesso, il conguaglio di cui al primo comma del presente articolo sarà anticipato al 30 novembre, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 11.

Le parti convengono sull'utilità dell'istituzione, ovunque ritenuta possibile e necessaria, di centri di raccolta disciplinabili nella loro funzione dalle industrie di trasformazione e dalle associazioni di produttori. Nei predetti centri, in contraddittorio tra le parti contraenti saranno determinati il peso lordo, la tara, il peso netto, la qualità e la destinazione di uso del prodotto, nonché il rilascio della bolla di consegna relativa.

Le parti contraenti avranno altresì cura di definire i costi organizzativi e gestionali dei centri stessi.

Art. 12.

A titolo di contributo assistenza accordo interprofessionale, sarà corrisposto alle unioni di associazioni di produttori agricoli ed alle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione un pari importo di L. 1,5 al quintale, calcolabile su tutto il prodotto lavorato e gravante sulle industrie conserviere.

Detto contributo confluirà, a cura delle stesse industrie conserviere, sul «fondo» particolare gestito pariteticamente dalle unioni nazionali delle associazioni dei produttori (UNAPOA-UIAPOA-UNAPRO) e dalle associazioni nazionali conserviere AIIPA-ANICAV) costituito presso la Banca . . . . con il numero . . . . . .

Art. 13.

A titolo di assistenza ai contratti un ulteriore importo di L. 10 al quintale — calcolabile sulla sola produzione contrattata dalle associazioni dei produttori agricoli — di cui il 50% a carico della parte agricola ed il 50% a carico della parte industriale, sarà corrisposto alle stesse associazioni dei produttori agricoli, salvo le condizioni di miglior favore contrattate fra le parti.

Nel caso di contratti realizzati a seguito di contatti intervenuti tra associazioni di produttori e associazioni degli industriali conservieri la corresponsione dell'importo avverrà per metà in favore delle associazioni delle industrie conserviere.

Le industrie di trasformazione, opereranno a carico di ogni singolo produttore agricolo, la trattenuta dell'importo gravante sullo stesso produttore, avendo cura di versarla, insieme al contributo di propria competenza, alle associazioni di produttori agricoli interessate e, in caso si verifichi la condizione posta al secondo comma del presente articolo, alle associazioni nazionali degli industriali conservieri, chiamate in causa.

Art. 14.

Viene rinviata alla contrattazione regionale tra le rappresentanze agricole locali firmatarie del presente accordo da un lato, e, dall'altro, le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria industriali (AIIPA-ANICAV) i controlli in contraddittorio tra le parti all'atto della consegna del prodotto (in fabbrica o presso i centri di raccolta); e qualora le parti contraenti ne convengano, gli eventuali trasporti, gli eventuali contributi per servizi effettivamente resi, le eventuali particolari condizioni aggiuntive.

Art. 15.

Viene rinviata alla contrattazione, in fase di cessione del prodotto la disciplina relativa agli imballaggi ed al ritmo delle consegne.

Art. 16.

E' devoluto alle commissioni regionali il compito di garantire il rispetto degli obiettivi regionali di produzione del pomodoro per trasformazione industriale, di garantire altresì, l'applicazione dell'accordo interprofessionale nelle varie zone, al fine del rispetto delle clausole economiche, delle norme di qualità di cui all'art. 5 e delle procedure normative previste.

Le regioni costituiranno commissioni provinciali e zonali incaricate del controllo relativo all'applicazione delle norme fissate regionalmente.

Art. 17.

Le parti chiedono che il presente accordo interprofessionale venga recepito nel decreto ministeriale che detta « norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ».

Roma, addì 26 febbraio 1980

F.to: *Il Ministro dell'agricoltura*: MARCORA

F.to: *I rappresentanti le: Unioni dei produttori - Associazioni industriali - Organizzazioni agricole e sindacali - Regioni - Associazioni nazionali cooperative agricole*

ALLEGATO 1/A

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE: CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

Testo concordato ed approvato - Roma, 1° marzo 1979 e confermato il 26 febbraio 1980

1) *Definizione dei prodotti.*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) *Generalità.*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da esso presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura.*

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) *Classificazione.*

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura purché non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale e scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purché non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti:

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purché non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrotizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango e terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) *Scarto.*

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) *Limiti di accettabilità di una partita.*

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 ed il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) *Criteri per la determinazione del prezzo.*

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica alle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

ALLEGATO 1/A

NORMATIVA DI QUALITA' DELLE PESCHE PERCOCHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (SCIROPPATI)

Testo concordato e approvato - Roma, 1° marzo 1979 e confermato il 26 febbraio 1980.

1) *Definizione del prodotto.*

Le presenti norme si applicano alle percoche o varietà similari destinate alla produzione industriale di pesche sciroppate.

2) *Generalità.*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione delle pesche sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta. L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura.*

All'atto della consegna della partita è prelevato un campione, sufficientemente rappresentativo della partita stessa, formato da contenitori che la costituiscono secondo il seguente schema:

casse	fino a 100	4
	oltre 100	1 per ogni cento o frazione
cassoni	fino a 12	2
	oltre 12	1 per le dozzine successive o frazioni

Per le pesche eventualmente raccolte meccanicamente o comunque trasportate in cassoni, il campione deve essere prelevato in maniera da risultare rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico e deve rappresentare un quantitativo fino ad un massimo del 3% del carico.

L'addetto al prelevamento del campione ha cura di scegliere a caso il numero di contenitori stabilito, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Le pesche così prelevate, sono selezionate in base ai loro caratteri ed assegnate alle categorie successivamente descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita e utilizzate per la determinazione dell'accettabilità.

4) *Classificazione.*

Categoria A.

Sono assegnate a questa categoria le pesche che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, essere ben formate e costituite da mezzene uguali o con una differenza massima fra le stesse di mm 5;

c) il colore della polpa deve essere giallo con la tolleranza di venature rosse purchè con caratteristiche della varietà;

d) devono raggiungere una circonferenza di cm 18 e non devono superare una circonferenza di cm 24. Eventuali calibri diversi sono rimandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, da ammacature, disfacimento apicale, larve, fori di insetti ed alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono esesre esenti da lesioni cicatrizzate o macchie di qualsiasi natura, purchè non interessino il mesocarpo.

Categoria B.

Sono assegnate a questa categoria le pesche che presentano i seguenti requisiti:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) i frutti possono presentare lievi difetti di forma con differenza massima tra le mezzene di mm 10;

c) il colore della polpa può essere giallo chiaro con sfumature verdastre;

d) devono raggiungere una circonferenza minima di cm 17. Eventuali calibri diversi sono demandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, disfacimento apicale, larve, fori di insetti e alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni non cicatrizzate, comunque sono ammesse tali lesioni o macchie di qualsiasi natura, purchè non penetrino nel mesocarpo per mm 3.

5) *Scarto.*

Le pesche che non rientrano in alcuna delle categorie descritte precedentemente sono da considerare come scarto.

6) *Limiti di accettabilità della partita per destinazione sciroppati.*

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui le pesche classificate come scarto superano il 5% in peso della partita.

7) *Criteri per la determinazione del prezzo.*

Il prezzo è fissato per la categoria *A* con una tolleranza massima del 15% in peso di pesche classificate di categoria *B*.

Il prodotto che non è classificato in base alle presenti norme e che pertanto è da considerarsi a trasformazione industriale diversa dalle sciroppate è rinviata ad una specifica contrattazione tra le parti.

8) *Normativa di qualità da allegarsi all'accordo nazionale interprofessionale.*

ALLEGATO 1/A

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

Testo concordato approvato - Roma, 24 gennaio 1979 e confermato il 26 febbraio 1980.

1) *Definizione del prodotto.*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge 96, eccezione fatta per la varietà San Marzano.

2) *Generalità.*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura.*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) *Classificazione.*

E' considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impegnate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;

b) grado refrattometrico non inferiore a 4;

c) consistenza dell'intera bacca idonea per la pelatura;

d) assenza di peduncolo;

e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

f) assenza di marciume apicale;

g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;

l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;

m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 10 % della partita;

al punto *d*): peduncoli massimo l'1 % dei frutti;

al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) *Scarto.*

Le bacche che presentino marciume apicale (f) lesioni parassitarie (g) insediamenti fungini (h) fango o terra (i) sono considerate scarto.

6) *Limiti di accettabilità di una partita.*

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5 % in peso della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35 % della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, comprese fra il 21 % ed il 35 % della partita al netto dello scarto.

ALLEGATO 1/A

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE.

Testo concordato ed approvato - Roma, 24 gennaio 1979 e confermato il 26 febbraio 1980

1) *Definizione del prodotto.*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della vraietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge 96.

2) *Generalità.*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura.*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3 % della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accertabilità della partita stessa.

4) *Classificazione.*

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;

b) maturazione completa ed uniforme; colore rosso tipico della varietà;

c) grado refrattometrico non inferiore a 4;

d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;

f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

h) assenza di marciume apicale;

i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *b*): aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *e*): peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) *Limiti di accettabilità della partita.*

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.

Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

ALLEGATO 2

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 1980, CONCLUSIVA PER L'ACCORDO INTERPROFESSIONALE CAMPAGNA 1980 PER IL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

L'anno 1980, il giorno 26 del mese di febbraio, giusta convocazione ministeriale del 23 stesso mese ed anno, si è riunita, presente l'on. Ministro ed il dott. Moroni, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la commissione centrale per il pomodoro per l'esame della bozza di articolato dell'accordo interprofessionale (pomodoro) 1980.

La riunione fa seguito alla precedente del 20 febbraio che ha avuto sedute continue nei giorni 21, 22, 23 e 26 e durante le quali si è proceduto alla stesura dei 17 articoli dell'accordo interprofessionale, su alcuni dei quali permangono tuttavia ancora posizioni divergenti.

In buona sostanza, i punti controversi di notevole portata sono:

Articolo 1 - terzo comma.

Le regioni Sicilia e Calabria reagiscono negativamente all'impegno di una riduzione, così come vista nella norma in titolo, sostenendo, la prima, di aver subìto nel 1979 una produzione anomala, non indicativa delle effettive possibilità di lavorazione delle ditte regionali, la seconda di avere ogni buon diritto, atteso il recente rafforzamento delle strutture industriali di trasformazione, a lavorare presso i propri stabilimenti pomodoro fresco di produzione locale che in passato è sempre sconfinato in altre Regioni.

Pertanto, chiede che il plafonamento da attribuirle debba essere di 900 mila quintali circa.

Varie sono le motivazioni che il rappresentante della regione Calabria argomenta a sostegno delle proprie tesi. Va ricordato, egli afferma, che al di là delle necessità strettamente connesse alla «questione pomodoro», la Calabria è tra le regioni di maggiore considerazione da parte del Governo centrale per uno sviluppo socio-agricolo-industriale che, migliorandone l'economia, possa allentare il carico di tensioni esistenti.

Articolo 2 - secondo comma.

Le confederazioni delle cooperative insistono sulla necessità (e le argomentazioni focalizzano soprattutto il ruolo della cooperazione voluto dal legislatore costituzionale e da quello ordinario), di una modifica della norma richiamata a margine, nel senso cioè di attribuire loro la possibilità di fabbricare derivati del pomodoro per quantità almeno uguali a quelle del 1979, maggiorate del 10%.

La discussione disattende fatti marginali e si sviluppa essenzialmente intorno alle posizioni espresse dalla confederazione delle cooperative e dalle regioni Calabria e Sicilia, assumendo talvolta toni di vivacità tale da far temere la rottura della trattativa avendo, da un lato, le industrie private preso drastica posizione di diniego nei confronti delle cooperative e, dall'altro, le rimanenti regioni che potrebbero vantare altri titoli per non essere colpite dalla riduzione produttiva di cui è argomento l'accordo stesso.

Al fine di arrivare ad una soluzione per le due citate questioni, su proposta del Ministero, si conviene di lasciare invariato sia l'art. 1 che l'art. 2 chiarendo che:

per quanto riguarda la regione Calabria, il momento di maggiore sviluppo dell'industria dello specifico settore potrà trovare soluzione nell'attribuire ai nuovi stabilimenti calabresi una quota di fabbricazione dei derivati del pomodoro secondo una percentuale da determinarsi, così come per tutte le altre nuove industrie di trasformazione che, nell'anno 1979, siano sorte;

per le cooperative, il Ministero si farà carico di soddisfare le esigenze addizionali di trasformazione denunciate, nell'ambito di un quantitativo pari al 10% della produzione 1979 da queste effettuate;

per la regione Sicilia, si avrà riguardo al fatto anomalo di produzione secondo il disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 1, redatto appositamente per la situazione particolare della regione stessa.

La proposta e le chiarificazioni di cui innanzi costituiscono note al presente verbale.

Tutto ciò viene accettato ed approvato e le parti contraenti ed assistenti l'accordo interprofessionale sottoscrivono l'atto relativo comprendente una ulteriore nota a verbale richiesta, nel corso della discussione, dal sig. Gressi dell'UIAPOA e che qui si trascrive:

«Le associazioni dei produttori sono impegnate, parimenti alle industrie cooperative ed alle industrie private e a partecipazione statale, ad adoperarsi in sede di contrattazione affinché sia rispettata, nei singoli contratti, una riduzione percentuale generalizzata uguale a quella indicata nell'accordo interprofessionale».

Di tutto è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto, addì 26 febbraio 1980

ALLEGATO 3

ATTO DI RATIFICA

dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle due associazioni nazionali conserviere ANICAV ed AIIPA.

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese di febbraio giusta convocazione ministeriale 25 stesso mese ed anno, nel parlamentino del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si sono riunite, presente il dott. Moroni Aldo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli ed il dott. Mezzacapo Raffaele, primo dirigente, direttore della divisione V ortoflorofrutticoli, le sottoindicate industrie di trasformazione per esaminare, discutere ed approvare l'accordo interprofessionale per la campagna 1980 per il pomodoro destinato alla trasformazione, stipulato fra la parte agricola e quella industriale, in seno alla commissione centrale del pomodoro, costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 484.

Va premesso che le industrie in questione non aderiscono alle due associazioni nazionali conserviere (ANICAV ed AIIPA) firmatarie dell'accordo interprofessionale 1980 e che, al fine di

uniformare i comportamenti delle singole industrie al rispetto delle norme e degli indirizzi contenute nell'accordo stesso, si rende necessario un formale atto di ratifica da parte di queste ultime.

In tal senso,

data lettura dell'intero accordo interprofessionale, composto di n. 10 facciate dattiloscritte, di una premessa e di un dispositivo di 17 articoli, sottoscritto dalle parti contraenti nonché dai componenti della citata commissione del pomodoro;

Concluso l'esame e la descrizione dell'accordo stesso;

Il dott. Moroni, a ciò delegato dall'on. Ministro, chiede a ciascun convenuto in maniera precisa ed inequivocabile se intenda far proprio l'accordo *de-quo* ed accettare che la disciplina emergente produca effetto nella sfera giuridica di ognuno

Ciò premesso

le industrie che si sottoscrivono esprimono singolarmente il loro assenso generale sul citato accordo del pomodoro 1980,

Approvano

incondizionatamente, nella sua stesura, allegati e dichiarazioni a verbale, l'accordo interprofessionale stesso,

E tutto ciò ratificano

in presenza del dott. Moroni e del dott. Mezzacapo apponendo la propria firma su n. 4 fogli che sono parte integrante del presente atto.

ALLEGATO 4

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	1	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14, Cesena (Forlì)
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1, Verona
2- 4-1969	4	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	5	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi. 14, Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8 Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106, Ravenna
18- 9-1969	9	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Podiani, 11, Perugia
18- 9-1969	10	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65, Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	11	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C, Fano (Pesaro)
25-10-1969	12	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12, Bolzano
25-10-1969	13	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19, Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103, Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Amendola, 37, Bari
14- 2-1970	16	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5, Ravenna
14- 2-1970	17	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 98, Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	18	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32, Brindisi
14- 2-1970	19	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via Urbana, 169/A, Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (nuov. denom.)	20	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di Romagna soc. coop a responsabilità limitata	Via Dismano Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	21	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34, Treviso
21- 7-1970	22	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73, Pisa

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
21- 7-1970	23	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticola polesana	Via Oslavia Campagna, 19, Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	24	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82, Palermo
21- 7-1970	25	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Potenza e Matera	Vico 2° Annunziatella, 61, Matera
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19, Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44, Napoli Via Cesare Battisti, 50, Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 140-142, Taranto
30 11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari .	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi), Catania. Villaggio Biviere, Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	30	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima .	Via S. Pio X, 21, Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18, Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2, Acireale (Catania)
18- 3-1971	34	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani . . .	Viale Bonaini, 71, Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani . .	Via Giustizia, 2, Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 69, Bolzano
1- 6-1971	37	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati . .	Via Rosmini, 42
1- 6-1971	38	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7, Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	39	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Piazza Gramsci, Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 20, Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20, Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12, Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l. . .	Piazzetta Schiatti, 8, Ferrara
18- 3-1972	44	Associazione di zona tra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	Via T. Campanella, 52, Reggio Calabria
18- 3-1972	45	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumi . .	Via Pitagora, 96, Taranto
18- 3-1972	46	A.C.O. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 75, Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese . .	Via Pacinotti, 10, Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1, Milano

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10, Caserta
2-12-1974	54	A.I.P.A.O. - Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Sicilia, 29, Catania
2-12-1974	55	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169, Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi . .	Via Nazionale, 178, Rosarno (Reggio C.)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli . .	c/o studio Greco, via Villafranca, 29, Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale . .	Via R. Cancellieri, 89, Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia . .	Parma
5- 2-1976	60	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli . .	
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l. . .	Bagheria (Palermo)
12- 1-1977	62	Etna - Consorzio provinciale fra le cooperative agricole . .	Piazza P. Lupo, 8, Catania
15- 1-1977	63	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26, Roma
15- 1-1977	65	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17, Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa	Via Natalelli, 117, Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano . .	Via C. Rosaroll, 77, Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli . . .	Via Appia, km. 181, loc. Maiorisi, c/o UNICOOP Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121, Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina . .	Via A. Alagona, 37, Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate . .	Via Lufrano, Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217, Messina
3- 3-1978	73	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « Bruzia »	Via Canale Doria, 28, Cosenza
3- 3-1978	74	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli « A.I.P.P. »	Via Vittorio Veneto, 138, Crotone
29- 3-1978	75	Asociazione regionale frutticoltori Piemonte	Via Trotti, 40, Alessandria
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio, 38, Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana A.O.Sa.	Via Roma, 26, Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. . .	Corso Garibaldi, 194, Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli - Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10, Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria Centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro-Caulonia, Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	80	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura, pal. INA Catanzaro
21- 3-1980	81	Unione ortofrutticoltori associati - Un.O.A.	Via Zara, 6, Salerno
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. . .	Via Don Bosco, 46, Caserta

ALLEGATO 5

A) Le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 15 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;

pezzatura sufficientemente uniforme.

E' tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere Williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;

semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

C) Le ciliege allo sciroppo, siano esse duroni ed altre ciliege dolci o amarene, con nocciolo o senza, devono avere colore sufficientemente uniforme.

Per le ciliege denocciolate la presenza di noccioli è tollerata in numero di 3 per cento frutti.

I prodotti di cui ai punti *A*), *B*) e *C*) devono, altresì, avere colore, odore e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccesivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25 % per le pesche e per le pere, più del 15 % per le ciliege.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche o di altre sostanze vegetali estranee.

D) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42 % del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

E) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60 % del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4 % al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *D*) e *E*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40 % di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60 % di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonché i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeizzando l'intero contenuto della confezione, previa eliminazione delle eventuali bucce e semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4 %.

F) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ad eccezione di quanto previsto all'art. 30, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

G) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93 %;

colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(7256)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979, 28 dicembre 1979, 3 aprile 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7250)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, in Milano, stabilimento di Pontoglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontiglio (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 settembre 1979 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7252)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.
Sovrastampa della firma del direttore generale del Tesoro sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1976 con il quale furono fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale in data 10 maggio 1980 con il quale è stato stabilito che le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1980 restano quelle fissate dall'art. 1 del citato decreto ministeriale del 2 aprile 1976;

Considerato che occorre modificare le caratteristiche dei predetti titoli limitatamente alla firma del direttore generale del Tesoro;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro delle serie sottoindicate che saranno emessi a partire dal mese di settembre 1980 recheranno in sovrastampa la firma in fac-simile del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero ».

serie L L.	5.000.000
serie M »	10.000.000
serie N »	50.000.000
serie O »	100.000.000
serie P »	500.000.000
serie Q »	1.000.000.000

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 159

(7326)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza della Liquigas italiana S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso, di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 luglio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con cui è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, con l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, la Liquigas italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia n. 12, in quanto collegata con la Liquigas S.p.a., e quindi con la Liquichimica Augusta S.p.a. posta in amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Liquigas S.p.a. e quindi con la Liquichimica Augusta S.p.a. della Liquigas Italiana S.p.a., deve farsi luogo, per questa ultima alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale, nominato con decreto 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquigas italiana, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7328)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola acquistabili dall'AIMA nella prima campagna di attuazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione di vini da tavola di provenienza nazionale.

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge secondo il quale l'AIMA deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche, le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili.

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 338, che ha convertito, con modificazioni, il precitato decreto legge n. 180 del 16 maggio 1980, con la quale, in particolare, fatto salvo il diritto al conferimento dell'alcole buon gusto prodotto prima dell'entrata in vigore della stessa legge di conversione, è fatto obbligo all'AIMA di acquistare, oltre l'acquavite, soltanto alcole greggio.

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione dei prezzi e delle caratteristiche qualitative dei prodotti acquistabili dall'AIMA nel primo anno di applicazione del decreto legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 1980, n. 338, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare prodotti provenienti dalla distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 564/80 e successive modificazioni.

I prezzi, i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti acquistabili sono fissati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli acquisti di alcole etilico buon gusto, che dovranno essere limitati alle quantità di alcole prodotte prima della entrata in vigore della sopracitata legge di conversione del 18 luglio 1980, n. 338, saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.345 per ettolitro e per grado alcolico.

L'alcool deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua graduazione in volume, 15°,56 C non deve essere inferiore a 96° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcool anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume	cc 0,125%
acidità, in acido acetico	mg 1,5%
esteri, in acetato di etile	mg 8%
aldeidi	mg 2,5%
alcoli superiori	mg 4,5%
furfurolo « F »	non rilevabile

la colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 15 minuti primi.

Il prezzo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto alla denaturazione, alla condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita venduta all'AIMA.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.385 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1959, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e successive modificazioni.

Il prezzo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto alla denaturazione, alla condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita venduta all'AIMA.

Art. 4.

Gli acquisti di alcole etilico greggio saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.275 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool deve avere una gradazione non inferiore a 92°.

Art. 5.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda partenza distilleria.

Nel primo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 1980, n. 338, i prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto debbono essere offerti all'AIMA entro e non oltre il 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro della sanità
ANIASI

(7327)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 1725/80 della commissione, del 25 giugno 1980, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa), previste nell'allegato C dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina.

Regolamento (CEE) n. 1726/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1727/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1728/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1729/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1730/80 della commissione, del 1° luglio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1731/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 561/80 e (CEE) n. 1216/80 per l'esportazione di zucchero bianco e di zucchero greggio per la campagna 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1732/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1733/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1734/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1735/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1736/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1737/80 della commissione, del 2 luglio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 170 *del* 3 *luglio* 1980

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1738/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1739/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1740/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti di settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1741/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1742/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1743/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica l'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1744/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1745/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1746/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1747/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1748/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 171 *del* 4 *luglio* 1980

(164/C)

Regolamento (CEE) n. 1749/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 1750/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1751/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1752/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1753/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo minimo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1754/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1755/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1756/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1979.

Regolamento (CEE) n. 1757/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1758/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1759/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1088/80 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano .

Regolamento (CEE) n. 1760/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1761/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi, della sottovoce doganale 71.12 A, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1762/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1763/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1764/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1765/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 5 *luglio* 1980

(165/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 50/1979, concernente la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, devono essere apportate le seguenti modifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Albumina Sclavo - Sclavo					
25 % IV fl 50 ml	22515	59.150			61.190 (*)
Aptin - Byk Gulden					
30 cpr	22275	4.850			3.500 (*)
100 cpr	22275	14.030			9.465 (*)
Cromaton B F - Menarini			*Cromaton B complesso fortissimo*		
issimo 10 f + 10 f	00829.A3	2.900	10 f + 10 f		3.970 (*)
issimo 6 f + 6 f	00829.A3	2.220	6 f + 6 f		2.955 (*)
Debridat - Sigma Tau					
os grat 152 g	22934.C	3.120			3.185 (*)
Fastum R - Menarini					
30 cps 60 mg	23417.A	4.510			4.755 (*)
Ibistacin - IBI					
fl pv 1 g + f solv	23713.2	4.650			4.200 (*)
fl pv 250 mg + f solv	23713	2.020			1.820 (*)
fl pv 500 mg + f solv	23713.1	2.870			2.630 (*)
Psicofar - Terapeutico					
50 cpr	19481	1.080			1.250 (*)

(7244)

Nel provvedimento C.I.P. n. 51/1979, concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1980, devono essere apportate le seguenti modifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Liviclina - Sierochimica					
fl liof 500 mg + f	24127	2.920			3.080 (*)
fl liof 1 g + f	24127.1	4.880			5.170 (*)

(*) Il prezzo al pubblico è comprensivo della nuova aliquota I.V.A. dell'8%.

(7245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile;
diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
filologia ed esegesi neotestamentaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica IV.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato comparato.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dei partiti politici;
etruscologia e antichità italiche.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

merceologia;
economia politica (raddoppio).

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica (raddoppio).

(7274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 31 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,45	841,45	841,60	841,45	841,50	841,45	841,55	841,45	841,45	841,45
Dollaro canadese	720,85	720,85	720,75	720,85	721 —	720,85	721 —	720,85	720,85	720,85
Marco germanico	471,20	471,20	471,50	471,20	471,35	471,20	471,29	471,20	471,20	471,20
Fiorino olandese	431,81	431,81	432,50	431,81	432,40	431,81	431,80	431,81	431,81	431,80
Franco belga	29,534	29,534	29,50	29,534	29,50	29,534	29,50	29,534	29,534	29,53
Franco francese	203,69	203,69	203,30	203,69	203,70	203,69	203,64	203,69	203,69	203,65
Lira sterlina	1974,30	1974,30	1965 —	1974,30	1971 —	1974,30	1974,50	1974,30	1974,30	1974,30
Lira irlandese	1772 —	1772 —	1774 —	1772 —	1774 —	1772 —	1775,50	1772 —	1772 —	—
Corona danese	152,29	152,29	152,50	152,29	152,45	152,29	152,42	152,29	152,29	152,25
Corona norvegese	171,65	171,65	171,50	171,65	171,55	171,65	171,69	171,65	171,65	171,65
Corona svedese	201,75	201,75	201,50	201,75	201,50	201,75	201,53	201,75	201,75	201,75
Franco svizzero	509 —	509 —	507,50	509 —	508,75	509 —	508,60	509 —	509 —	509 —
Scellino austriaco	66,428	66,428	66,43	66,428	66,52	66,428	66,56	66,428	66,428	66,42
Escudo portoghese	16,89	16,89	16,96	16,89	11,68	16,89	11,70	16,89	16,89	16,89
Peseta spagnola	11,706	11,706	11,68	11,706	16,91	11,706	17 —	11,706	11,706	11,70
Yen giapponese	3,699	3,699	3,69	3,699	3,69	3,699	3,705	3,699	3,699	3,69

Media dei titoli del 31 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,200
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	16,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,900
» » » » 1-10-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	99,400
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	98,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,125
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	92,275
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1984	92,175
» » » 12 % 1-10-1987	90,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	720,925
Marco germanico	471,245
Fiorino olandese	431,805
Franco belga	29,517
Franco francese	203,665
Lira sterlina	1974,40
Lira irlandese	1773,75
Corona danese	152,35
Corona norvegese	171,67
Corona svedese	201,64
Franco svizzero	508,80
Scellino austriaco	66,494
Escudo portoghese	16,945
Peseta spagnola	11,703
Yen giapponese	3,702

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per titoli, per il conferimento del posto di capo dell'ufficio cifra e telegrafo nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1539, con il quale venne istituito un posto di capo ufficio cifra e telegrafo presso l'allora Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;

Ritenuta l'opportunità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di capo ufficio cifra e telegrafo nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero, attualmente disponibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1980 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 333, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 28 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato, tra l'altro, autorizzato a bandire un pubblico concorso per il conferimento del posto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di capo dell'ufficio cifra e telegrafo nel ruolo del personale della carriera esecutiva (ex parametri 213, 245).

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli impiegati con quindici anni di servizio nei ruoli del personale delle carriere esecutive della amministrazione dello Stato e che dimostrino una specifica idoneità al posto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda sarà certificata dal timbro a calendario del Ministero stesso - Direzione generale del personale e degli affari generali. Peraltro saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita nonchè l'ufficio presso il quale prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio ovvero autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) curriculum documentato dal quale emergano gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, le benemerenze militari, i servizi prestati e le altre attività esercitate;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato matricolare civile.

Tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o copia autentica e dovranno altresì essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Art. 6.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, che sarà costituita con successivo decreto, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la quale stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi punteggi. Non avranno diritto ad essere inclusi in graduatoria i candidati che non avranno conseguito in detta valutazione almeno sei decimi.

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito in base al punteggio ottenuto dai singoli candidati.

Sarà dichiarato vincitore il concorrente primo classificato nella predetta graduatoria. Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso e per la nomina e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le vigenti leggi sul bollo:

1) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

2) certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito suindicata, da un medico militare o provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui è in possesso.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato capo dell'ufficio cifra e telegrafo (ex parametro 213) corrispondente allo stipendio iniziale della prima classe della predetta qualifica e delle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Il conferimento della successiva classe di stipendio (ex parametro 245) avverrà dopo otto anni di permanenza nella classe inferiore.

Art. 10.

Per ciò che non è espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1980

Il Ministro: MANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 203

(7069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specialità informatica.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità informatica) bandito con decreto ministeriale 22 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980, si svolgeranno nel medesimo osservatorio nei giorni 4, 5 e 6 settembre 1980.

I candidati devono presentarsi alle ore 8, muniti di documento di riconoscimento.

(7280)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte seconda) numeri 5 e 6 rispettivamente del 31 gennaio-7 febbraio 1980 sono state pubblicate la relazione della commissione giudicatrice e le graduatorie dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi con decreto ministeriale 9 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979.

(7017)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di centro trasfusionale;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(2561/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di aiuto di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di psichiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2587/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(2588/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia a traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2556/S)

OSPEDALE « O. BASILEWSKY » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(2557/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(2558/S)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(2559/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina del lavoro;

due posti di assistente del servizio trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(2567/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2569/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantàcinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2570/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Annullamento del concorso ad un posto di aiuto di pediatria

L'avviso di concorso ad un posto di aiuto di pediatria, pubblicato erroneamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 19 luglio 1980, deve ritenersi nullo poichè lo stesso avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 giugno 1980. Pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande a tale concorso resta fissato per il giorno 8 agosto 1980.

(2616/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802120)